

dicembre 1953. Nel corso delle lunghe discussioni i sindacati dei lavoratori prospettarono in un primo tempo la tesi che in aggiunta alle 16 mensilità di stipendio previste dall'accordo 24 novembre 1950 spettasse al personale la partecipazione agli utili con il minimo garantito di una mensilità e cioè, praticamente, una diciassettesima mensilità; successivamente le organizzazioni sindacali ripiegarono sulla richiesta, già sostenuta dalla Commissione Interna nel 1952, della anticipazione all'esercizio di competenza del pagamento della doppia mensilità di giugno e del riconoscimento del 3,75% sugli utili di bilancio in aggiunta alle 16 mensilità, senza minimo garantito.

Dopo le predette riunioni ne furono tenute due conclusive: una della durata di quattordici ore dalle ore 9 alle 23 del 22 dicembre 1953, nel corso della quale, avendo i Rappresentanti dell'A.N.I.F. dichiarato di non